

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" SCUOLA POPOLARE DI MUSICA IVAN ILLICH"

### DEFINIZIONE E FINALITA'

#### Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata SCUOLA POPOLARE DI MUSICA IVAN ILLICH, con sede in Bologna alla Via Giuriolo 7. L'Associazione ha un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali. L'Associazione è in ogni caso regolamentata dalle norme vigenti in materia di Enti non Commerciali ed Associazioni.

#### Art. 2

Gli scopi che l'Associazione si prefigge sono i seguenti: la promozione ed attuazione di ricerca sulla didattica e sulla produzione musicale fondate sulla libertà di espressione e il rispetto dell'individuo. Le attività didattiche si prefiggono di colmare un vuoto esistente nell'ambito istituzionale locale, offrendo e valorizzando una cultura musicale di base, non specialistica, non accademica, non commerciale, non autoritaria ma piuttosto fondata su momenti di reciproco scambio e confronto prediligendo e stimolando le situazioni collettive. L'Associazione è aperta a tutte le fasce di età ed è rivolta a valorizzare la diversità tramite l'interazione degli individui con particolare riferimento alle fasce di marginalità sociale contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite, e in questo caso solo per particolare necessità;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- 5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

## I SOCI

### Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, Società, Ente o Associazione, dotata o meno di personalità giuridica, che si riconosca nel presente Statuto. Eventuali limitazioni possono essere deliberate dal Consiglio dell'Associazione per ragioni di sicurezza o altri motivi. I minori di anni diciotto non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

### Art. 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

### Art. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego, motivato, deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Al momento della domanda l'aspirante Associato potrà rilasciare auto certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendo ogni responsabilità. A seguito dell'auto certificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all'iscritto potrà essere rilasciata la tessera associativa e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare i locali dell' Associazione ed alla partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.

### Art. 6

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione stessa;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato l'affiliazione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

#### Art. 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'art. 5.

#### Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso qualora si tratti persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

#### Art. 9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi.
- 3) espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione.

#### Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

### PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

#### Art. 11

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote d'iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o Privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

#### Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre dell'anno stesso per l'approvazione. Ulteriore deroga, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'esercizio sociale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in caso di comprovata necessità o impedimento. Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione o comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

## ORGANI SOCIALI

### Art. 13

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato.

Le cariche associative sono completamente gratuite salvo il rimborso delle sole spese sostenute inerenti l'incarico.

## ELEZIONI

### Art. 14

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute con la forma della votazione palese. Possono partecipare alle elezioni i soli soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto palese e di un'eventuale delega. Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci maggiorenni.

## ASSEMBLEE

### Art. 15

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 8 giorni prima della data fissata oppure allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.. L'Assemblea Straordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio a

mezzo di posta elettronica. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Ogni associato può ricevere al massimo una delega di voto.

#### Art. 16

L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

#### Art. 17

L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### Art. 18

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

#### Art. 19

L'Assemblea straordinaria sulle modifiche da apportare allo Statuto è valida, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti, delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno del totale dei Soci aderenti.

#### Art. 20

Le votazioni avverranno normalmente in forma palese. Alle votazioni partecipano tutti i Soci presenti.

#### Art. 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali tenuto a cura di un consigliere verbalizzatore, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci. Per le elezioni degli organismi direttivi dovrà essere riportato il numero dei votanti.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il/la Presidente/ssa e il/la Vicepresidente/ssa e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente/ssa o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/la Presidente/ssa, ed in assenza, dal/la Vicepresidente/ssa. In caso di assenza contemporanea del/della Presidente/ssa e del/della Vice presidente/ssa, il Consiglio stesso a maggioranza eleggerà il Presidente della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo pur decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del/la consigliere/a verbalizzatore/trice, saranno trascritte sul libro

Verbali. Tutti i Soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- stabilisce l'ammontare delle quote annuali;
- delegare uno o più dei suoi membri ad esaminare le domande di adesione.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nel limite delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE



#### Art. 27

Il/la Presidente/ssa ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del/la Presidente/ssa tutte le sue mansioni spettano al/la Vicepresidente/ssa.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

#### COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

#### Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l'Assemblea ritenga opportuno eleggerlo, è, di norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 29

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'articolo 19. La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i Soci. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice civile e delle leggi vigenti.